



CITTA' DI PONTE SAN PIETRO (PROVINCIA DI BERGAMO · *Bèrghem*)

ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 14-09-2021 Registro Generale n.35

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE - MISURE DI SICUREZZA URBANA, SAFETY E MISURE ANTICONTAGIO COVID-19 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "UNFIUME D'ARTE" 19 SETTEMBRE 2021.

IL Sindaco

Premesso che l'Associazione Un Fiume d'Arte – APS, avente sede in Via Legler 1 a Ponte San Pietro (Bg), ha programmato lo svolgimento in data 19 settembre 2021 della manifestazione denominata "Un Fiume d'Arte", con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro e prevede spettacoli, intrattenimenti, esposizioni, di carattere culturale ed artistico nel centro storico di Ponte San Pietro;

Dato atto che in occasione di detta manifestazione, è prevedibile un notevole afflusso di persone stante anche la zona bianca in cui è collocata la Lombardia con riguardo all'indice rischio di contagio da Covid-19;

Rilevato che in concomitanza allo svolgimento di tale manifestazione, i cittadini hanno la possibilità di trattenersi all'esterno dei pubblici esercizi e delle attività commerciali ed artigianali;

Considerato che in occasione della predetta manifestazione si ritiene opportuno prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana, anche legata al consumo e vendita di bevande alcoliche;

Valutato che l'abuso di bevande alcoliche durante lo svolgimento di manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Ritenuto pertanto, opportuno prevedere nei confronti delle manifestazioni che si svolgeranno in questo Comune, specifiche disposizioni a tutela della sicurezza, nonché limitatamente alla propria competenza di "safety" (e non security di competenza delle Forze di Polizia) a tutela dei cittadini, partecipanti alla manifestazione nell'ottica della politica di "gestione integrata della piazza";

Valutato, ancora, che l'attività di cui sopra ad oggi ricade ancora in una fase emergenziale, ancorché la Lombardia, come sopra detto, è collocata in zona bianca e pertanto in detta situazione epidemiologica sul contagio da Covid -19, l'attenzione deve essere comunque massima tanto che il Governo e la Regione Lombardia hanno emanato apposite discipline normative;

Visto in particolare il D.L. 23 luglio 2021, nr. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" e che all'art.3 disciplina che dal 6 agosto 2021 per assistere agli spettacoli aperti al pubblico all'aperto o al chiuso è necessario il possesso del Green Pass;

Dato atto, che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sulla limitazione dal contagio da Covid-19, consistente nell'applicazione sistematica e continua di regole igienico sanitarie, nonché di quelle sul distanziamento sociale, quali uniche risorse, allo stato, utili a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19, pur nella considerazione di un avvenuto recente allargamento delle precedenti misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 14-09-2021
Registro Generale n.35

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n. 773 con particolare riferimento all'art. 9;

Visti l'art. 7 bis e l'art. 50, comma 7 bis, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificati dal D.L. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

Vista la Circolare del 23.05.2017 – Prot. N. 4228 – Sicurezza della città - del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - attuativa del decreto recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;

Visto il D.L. 23 luglio 2021, nr. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono richiamati, quali parti integranti e sostanziali della presente ordinanza:

- Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 del Codice Penale, **dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 19 settembre 2021:**
 - **è fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari, di vendita al dettaglio, ai titolari di distributori di bevande autorizzati temporaneamente in occasione della manifestazione, di vendere, anche per asporto, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, latta o similari;**
 - **è vietato detenere, all'interno dell'area, bevande in contenitori di vetro, latta o similari; tutte le bevande devono essere servite in bicchieri di plastica a perdere.**

Il divieto ricomprende tutta l'area del centro storico interessata dall'evento e strade limitrofe, e più precisamente:

- **PIAZZA DELLA LIBERTA'**
 - **VIA CAIRONI**
 - **VICOLO AVOGADRO**
 - **VIA I. NIEVO**
 - **VIA GARIBALDI**
 - **VIA ROMA LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MOIOLI E L'INTERSEZIONE CON VIA PIAZZINI**
 - **VIA MOIOLI**
 - **VIA RAMPINELLI**
 - **VICOLO SCOTTI**
 - **VICOLO PIATTI**
- Che siano, altresì, rigorosamente osservate **le disposizioni in tema di contenimento del contagio da Covid-19**, in particolare sulle aree pubbliche le norme sul distanziamento sociale e sull'uso delle mascherine laddove non sia possibile mantenere il distanziamento.

AVVISA, CHE:

- Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 nr. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto

ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 14-09-2021
Registro Generale n.35

della vigente normativa di settore, ivi compreso l'avvio di procedimento ex art. 100 TULPS.

- Le violazioni della presente ordinanza in tema di contagio da Covid-19, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del D.L. n. 33/2020, conseguirà nei confronti di chiunque l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dalle medesime disposizioni testé richiamate.
- All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
- L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P., qualora applicabile.

Fermo restando le determinazioni assunte dagli Organi aventi competenze in materia, il Responsabile della **Organizzazione/Associazione** è tenuto a predisporre appositi servizi di specifica competenza, **anche tramite l'utilizzo di volontari**.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.pontesanpietro.bg.it oltre che all'Albo on-line del Comune di Ponte San Pietro.

AVVERTE

La presente ordinanza deve essere trasmessa alla Prefettura di Bergamo, Questura di Bergamo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bergamo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, al Comando Stazione dei Carabinieri di Ponte San Pietro per gli aspetti di specifica competenza.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato in opposizione gerarchica al Prefetto di Bergamo.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento.

Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

IL Sindaco
Dott. Marzio Zirafa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, conservato nella banca dati del Comune di Ponte San Pietro